

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DI
SOSTANZE PERICOLOSE NELLA RETE FOGNARIA DELL'ATO DI LODI**

L'anno 2019, il giorno 16 del mese ottobre, TRA

**l'Ufficio d'Ambito di Lodi con sede in Lodi, via Fanfulla 14, C.F. 04519260964,
rappresentato dal Direttore Roberto Midali**

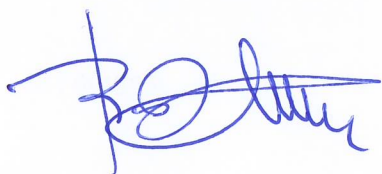
E

**ARPA Lombardia con sede in Milano, via Ippolito Rosellini, 17 PIVA/CF 13015060158,
(di seguito "ARPA"), rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Lodi e Pavia
Sergio Padovani, delegato dal Direttore Generale con decreto n. 531 del 04/10/2019**

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 26/2003 "Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- il R.R. n. 4 del 24.03.2006, che disciplina il regime autorizzatorio per lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- il R.R. n. 6 del 29.03.2019 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";

CONSIDERATO che:



1. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lodi n. 20 del 27 settembre 2018 è stato approvato il Programma dei controlli degli scarichi industriali in pubblica fognatura, predisposto in attuazione dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 per il triennio 2019-2021 (di seguito "Programma");
2. il Programma disciplina i criteri per la definizione dei controlli da effettuarsi da parte dell'autorità competente in materia di scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lodi;
3. le attività di controllo sono finalizzate all'accertamento, mediante ispezioni, controlli e prelievi, del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
4. le attività di controllo di cui al Programma riguardano gli scarichi in pubblica fognatura autorizzati con provvedimento rilasciato dall'Ufficio d'Ambito e dalla soppressa AATO di Lodi o con autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Lodi;
5. il Programma dei controlli prevede che le attività di sopralluogo, campionamento ed analisi siano condotte:
 - per gli scarichi di cui alle tipologie C (scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto), D (acque reflue di processo e acque di raffreddamento indiretto), E (scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne) e F (scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 5, c. 2, del R.R. 3/2006) dal gestore del S.I.I., SAL srl, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;

-per gli scarichi ricadenti nella tipologia A + B (scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006), stante la mancanza c/o SAL srl di un laboratorio attrezzato per caratterizzare tutte le tipologie di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/a e 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006, da ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi e Pavia, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;

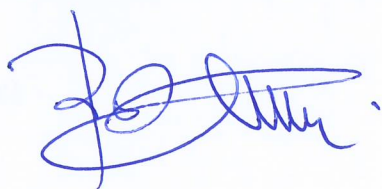
-per i controlli straordinari (controlli che dovessero rendersi necessari a seguito di superamenti dei limiti di emissione e/o di emergenza/criticità e/o di segnalazione da parte di altre autorità/soggetti ovvero al verificarsi di circostanze che richiedano interventi pronti e mirati), da SAL srl e/o ARPA Lombardia e/o da organi di polizia eventualmente supportati da personale dell'Ufficio;

6. con determinazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito n. 36 del 19 marzo 2019 è stato stabilito il numero di controlli per ciascuna tipologia di scarico da effettuarsi nell'anno 2019, e con successivi atti verrà indicato il numero di controlli da effettuarsi per ciascun anno fino al 2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E DURATA

1. La presente Convenzione definisce i criteri e le modalità individuati per l'attuazione del programma dei controlli dell'Ufficio d'Ambito limitatamente agli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 recapitanti in pubblica fognatura.
2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, dura fino al 31/12/2021 ed è rinnovabile previo scambio di note di assenso formali tra le parti.
3. Qualora le mutate condizioni normative lo richiedano, i firmatari si impegnano ad adeguare e integrare le disposizioni eventualmente incompatibili contenute nella presente Convenzione.



Art. 2 – ATTIVITÀ SVOLTE DA ARPA

1. ARPA effettuerà i controlli degli scarichi di sostanze pericolose previsti dal Programma dei controlli nel numero annuo stabilito con apposita determinazione dirigenziale dell'Ufficio d'Ambito e comunque nel rispetto del valore massimo di n. 5 controlli annuali.
2. ARPA effettuerà attività di controllo di tipo tecnico e analitico al fine di valutare la conformità dello scarico alle prescrizioni impartite nell'atto autorizzativo relativamente agli scarichi in pubblica fognatura. In particolare, ARPA accerterà l'ottemperanza alle prescrizioni verificabili esclusivamente presso l'insediamento industriale, mentre all'Ufficio d'Ambito sono demandate le verifiche effettuabili d'ufficio.
3. Ogni anno, al termine delle attività di controllo, ARPA provvederà a fatturare i costi relativi alle prestazioni analitiche di laboratorio, come da tariffario ARPA cui verrà applicato uno sconto del 30%.
4. Qualora, in sede di sopralluogo, non fosse possibile campionare il refluo da sottoporre ad accertamento analitico, ARPA dovrà procedere ad un successivo sopralluogo. Nel caso in cui anche nel corso del sopralluogo successivo non fosse possibile procedere al prelievo, ARPA relazionerà all'Ufficio d'Ambito circa le cause che non hanno reso possibile il controllo.

Art. 3 – ATTIVITÀ SVOLTE DALL'UFFICIO D'AMBITO

1. Ogni anno l'Ufficio d'Ambito trasmetterà ad ARPA la determinazione dirigenziale con la quale viene stabilito il numero dei controlli annui da effettuare unitamente all'elenco delle Ditte da sottoporre a controllo, individuate con le modalità stabilite nel Programma dei controlli.
2. L'Ufficio d'Ambito provvederà al saldo degli importi dovuti per le attività di controllo condotte entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica emessa da ARPA.

Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

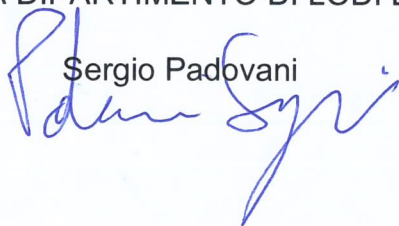
1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione della stessa da parte dei firmatari. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della normativa nazionale e del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 5 - REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In tale evenienza gli oneri della registrazione sono a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta dall'ATO di Lodi mediante apposizione del contrassegno sulla copia cartacea conservata agli atti di Arpa Lombardia.

PER ARPA DIPARTIMENTO DI LODI E PAVIA

Sergio Padovani



PER L'UFFICIO D'AMBITO DI LODI

Roberto Midali

